



*Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti*

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## Stagione Sportiva 2023-2024

### Comunicato Ufficiale N. 157 del 24/11/2023

#### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**18) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ENRICO LANDI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23 E 66, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ ANCORA DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. DAVIDE SENTINELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE, A) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 47 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, NONCHÉ DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, B) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, C) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, DEL SIG. LUCA LUPINO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE, A) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAGLI ARTT. 23, 39 E 61, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., B) DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ARTICOLO 28 DEL**

**REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, DEL SIG. MIRKO LOMBARDI, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 21, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TIRRENO SANSA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Preliminarmente, visto l'art.127 del C.G.S., su conforme richiesta delle parti, applica al sig. Landi Enrico l'inibizione per n.1 mese e 10 giorni ed alla società Tirreno Sansa l'ammenda di euro 400,00.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Sentinelli Davide, inibizione per n.2 anni;
- Lupino Luca, inibizione per n.5 mesi;
- Lombardi Mirko, squalifica per n. 3 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**19) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE DI LUDOVICO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Di Ludovico Daniele, inibizione per n.1 mese;
- Vigor Rignano Flaminio, ammenda di euro 100,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 24 novembre 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli